

**COMUNE DI CAMPODENNO**  
 PROVINCIA DI TRENTO  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 04/2020**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **quattro** del mese di **febbraio** alle ore **19.00** nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

<b>BIADA DANIELE</b>	Sindaco
<b>BERTOLAS GIANLUCA</b>	Consigliere
<b>CATTANI ARMANDO</b>	Consigliere
<b>CATTANI GIOVANNA</b>	Consigliere
<b>CATTANI MANUEL</b>	Consigliere
<b>MAINES DONATELLA</b>	Consigliere
<b>MARINOLLI CORRADO</b>	Consigliere
<b>PEDO' OSCAR</b>	Consigliere
<b>PORTOLAN IGOR</b>	Consigliere
<b>ZANOTTI GABRIELE</b>	Consigliere
<b>PEZZI CARLO</b>	Consigliere
<b>CATTANI MARCELLO</b>	Consigliere
<b>DAL RI' GIANLUCA</b>	Consigliere
<b>ZANONI FABRIZIO</b>	Consigliere
<b>ZANOTTI ENZO</b>	Consigliere

Assenti	
giustificati	Ingiustificati
x	
x	

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BIADA DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in qualità di scrutatori i sigg. Cattani Marcello e Cattani Manuel e designato alla firma del verbale il Sig. Marinolli Corrado.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” ha istituito dal 1° gennaio 2015 l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) dalle seguenti norme di legge:

- Art. 18 della legge provinciale n. 21 del 30 dicembre 2015 – legge di stabilità provinciale per il 2016 – pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 2015;
- L.P. n. 20 del 29 dicembre 2016 – legge di stabilità provinciale per il 2017, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 30 dicembre 2016;
- L.P. n. 9 del 2 agosto 2017 – legge di assestamento di bilancio 2017 – pubblicata sul Numero Straordinario n. 4 al B.U.R. n. 31/I-II del 3 agosto 2017.
- L.P. n. 18 del 29 dicembre 2017 – legge di stabilità provinciale per il 2018, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 29 dicembre 2018
- L.P. n. 13 del 23 dicembre 2019 – legge di stabilità provinciale per il 2020, pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 51/sez. gen. 24 dicembre 2019

Richiamato il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2020 - stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali in data 08 novembre 2019 – il quale conferma la politica fiscale già definita con le precedenti manovre e impegna i Comuni a perseguire nel 2020 una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi locali, preservando l’attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini.

Verificato che l’art. 3 della L.P. 13/2019 ha prorogato fino a tutto il periodo di imposta 2020 la facoltà regolamentari, esercizi ed agevolazioni in scadenza al 31 dicembre 2019;

Rilevato che dal periodo d’imposta 2016, l’abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente – articolo 5 comma 2 lettera b)) – che per scelta facoltativa dei Comuni e le relative pertinenze, sono esenti ma tale esenzione non si applica ai fabbricati censiti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 ed alle relative pertinenze per i quali continua a trovare applicazione la normativa IMIS “abitazione principale” in vigore nel 2015 (aliquota ridotta 0,350 % e detrazione di € 366,10);

Dato atto che rimangono inalterate le facoltà riconosciute ai Comuni dall’articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d) circa l’assimilazione ad abitazione principale delle tipologie di abitazioni ivi previste che quindi, se non rientranti nelle categorie A1, A8 ed A9, nel 2016 sono esenti e dall’articolo 8, comma 2, lettera e) che, in alternativa all’assimilazione, consente di stabilire un’aliquota agevolata, per le fattispecie di cui alle lettere a) e b));

Richiamati gli impegni assunti nel protocollo d’intesa in materia di finanza locale 2017, riconfermati nel documento approvato per il 2018, in relazione alla misura delle aliquote IM.I.S. per i periodi d’imposta 2018 e 2019 precisamente:

- Aliquota base dello 0,55% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
- Aliquota base dello 0,79% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9;
- Aliquota dello 0,895% per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze);
- Aliquota dello 0,20%, per i fabbricati strutturalmente destinati a scuola paritaria, e nei quali l’attività venga effettivamente svolta ai sensi dell’articolo 30 della L.P. n. 5/2006, indipendentemente dalla natura del soggetto passivo IMIS. I Comuni possono ridurre fino allo 0,00% l’aliquota base ma non aumentarla.
- Aliquota base dello 0,895% per le aree edificabili e le fattispecie assimilate;

- Deduzione di €. 1.500,00, per il periodo d'imposta 2018, che si applica sulla rendita catastale non rivalutata per ogni singolo fabbricato strumentale all'attività agricola, assoggettato all'imposta con aliquota del 0,10%.

Richiamato l'art. 5 della L.P. 18 dd 29 dicembre 2017 che delibera le seguenti nuove aliquote limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019:

- Aliquota dello 0,55% per i fabbricati iscritti nella categorie catastali D1 di cui la rendita catastale è uguale o inferiore ad € 75.000,00;
- Aliquota dello 0,55 % per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 50.000,00;
- Aliquota dello 0,00% per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale;
- Aliquota dello 0,00% per i fabbricati destinati ed utilizzati come scuola paritaria iscritti in qualsiasi categoria catastale ;
- Aliquota dello 0,00% per i fabbricati strumentali all'attività agricola (sia quelli rientranti nella categoria D10 che quelli con annotazione di "ruralità strumentale" nella visura catastale) la cui rendita è uguale o inferiore ad € 25.000,00.

Rilevato che i mancati proventi derivanti dalla esenzione dell'abitazione principali e delle relative pertinenze, nonché per le riduzioni di aliquota disposte all'art. 18 della L..P. 30 dicembre 2015, n.21 si fa carico la Provincia Autonoma di Trento che attribuisce direttamente ai Comuni l'ammontare del minor gettito IMIS riferito alle abitazioni principali ed incrementa lo stanziamento del fondo di solidarietà per quanto concerne invece l'agevolazione per le attività produttive, somme che in passato per il nostro ente non hanno consentito il recupero della perdita effettiva di gettito.

Vista la propria deliberazione n. 9 di data 09 aprile 2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.

Rilevato che il citato regolamento IM.I.S. con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare le seguenti assimilazioni ad abitazione principale:

a) L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'agevolazione tributaria ai sensi dell'art. 2704 del c.c. decorre dalla data di avvenuta registrazione del contratto di comodato e comunque solo dal momento in cui il comodatario possiede i requisiti sia di residenza che di dimora abituale nell'immobile concesso.

b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.

Richiamata la propria delibera n. 10 del 26 febbraio 2018 con la quale sono state approvate le aliquote IM.I.S. per il periodo d'imposta 2019, salvo quelle modificate dall'art. 5 della L.P. 18 dd 29 dicembre 2017.

Ritenuto pertanto di proporre per l'anno d'imposta 2020 le seguenti aliquote IMIS in relazione alle varie fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze; anche di soggetti AIRE, escluse Cat. A1, A8, A9.	0,00%		
Abitazione principale e pertinenze Categorie A1, A8 e A9	0,35 %	366,10 euro	
Abitazione principale e pertinenze appartenente a anziani e disabili ricoverati in modo per in istituti di ricovero concessa in uso gratuito a al coniuge parenti e affini entro il secondo grado comprovata da contratto di comodato registrato.	0,00 %		
Abitazione concessa in uso gratuito a parente o affine in linea retta fino al 1° grado comprovata da contratto di comodato registrato, escluse Cat. A1, A8 e A9.	0,00%		
Categorie Catastali C1, C3, D2, A10	0,55%		
Categoria Catastale D/1 la cui rendita è uguale o inferiore ad € 75.000,00	0,55%		
Categoria Catastale D/7 e D/8 la cui rendita è uguale o inferiore ad € 50.000,00	0,55%		
Categorie Catastali D/1 con rendita superiore ad € 75.000,00, D7 e D8 con rendita superiore a d € 50.000,00, D/3, D/4, D/6, D/9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore ad € 25.000,00	0,10%		1.500,00 euro
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%		
Fabbricati destinati ed utilizzati come scuola paritaria	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo e pertinenze e altre categorie o tipologie di fabbricati	0,895 %		

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 1 (Cattani Marcello), espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti e votanti.

### D E L I B E R A

1. **di determinare**, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2020:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze; anche di soggetti AIRE, escluse Cat. A1, A8, A9.	0,00%		
Abitazione principale e pertinenze Categorie A1, A8 e A9	0,35 %	366,10 euro	
Abitazione principale e pertinenze appartenente a anziani e disabili ricoverati in modo per in istituti di ricovero concessa in uso gratuito a al coniuge parenti e affini entro il secondo grado comprovata da contratto di comodato registrato.	0,00 %		
Abitazione concessa in uso gratuito a parente o affine in linea retta fino al 1° grado comprovata da contratto di comodato registrato, escluse Cat. A1, A8 e A9.	0,00%		
Categorie Catastali C1, C3, D2, A10	0,55%		
Categoria Catastale D/1 la cui rendita è uguale o inferiore ad € 75.000,00	0,55%		
Categoria Catastale D/7 e D/8 la cui rendita è uguale o inferiore ad € 50.000,00	0,55%		
Categorie Catastali D/1 con rendita superiore ad € 75.000,00, D7 e D8 con rendita superiore a d € 50.000,00, D/3, D/4, D/6, D/9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore ad € 25.000,00	0,10%		1.500,00 euro
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%		

Fabbricati destinati ed utilizzati come scuola paritaria	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo e pertinenze e altre categorie o tipologie di fabbricati	0,895 %		

2. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. **di dare atto inoltre**, che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, la presente deliberazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Campodenno.
4. **di dichiarare**, la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi del comma 3 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. **di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Daniele Biada

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ivana Battaini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*